

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2032

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RUVOLO, CARRARA, OGNIBENE,
D’AMBROSIO e SALZANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2003

—————

Norme in materia di attività professionali dei laureati in farmacia
e chimica e tecnologia farmaceutica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto oggi la professione di farmacista, tenuto anche conto della direttiva n. 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, recepita dal Governo italiano con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, ha un più vasto campo d'azione, che non è più esclusivamente quello di dispensatore del farmaco in farmacia.

Uno degli effetti della recente riforma sull'autonomia didattica degli atenei (decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509) è stato quello di sancire la specificità dei corsi di laurea in farmacia e chimica e tecnologia farmaceutica (CTF). Pur in presenza di un ordinamento riformato che prevede corsi di laurea articolati su due livelli (3+2), farmacia e CTF hanno infatti mantenuto la struttura di corsi quinquennali a ciclo unico.

Detta organizzazione, dettata dal rispetto di normative soprannazionali, risponde all'esigenza di garantire una formazione scientifica di altissimo livello a professionisti che, come i laureati in farmacia e CTF, sono destinati ad operare prevalentemente nell'area sanitaria.

Ciò premesso, si pone l'esigenza di prevedere opportunità professionali per i laureati in farmacia e CTF, allo scopo di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi offerti ai cittadini e di utilizzare al meglio figure professionali tra le più qualificate nell'ambito dell'ordinamento accademico, ricavandone il massimo ritorno sociale.

In relazione a tale nuova condizione, appare giustificato studiare la possibilità di nuove opportunità professionali per i laureati in farmacia, tenuto anche in considerazione che vi sono luoghi e situazioni ove è necessaria una professionalità che abbia specifiche conoscenze chimico-farmacologiche.

La preparazione universitaria e la specifica predisposizione culturale possedute dal farmacista fanno sì che egli sia il professionista deputato a questa attività.

Per questo motivo con il presente disegno di legge (articolo 1) si ravvisa la necessità di consentire al laureato in farmacia e chimica e tecnologie farmaceutiche la possibilità di operare presso i laboratori privati di analisi cliniche.

Un'altra opportunità è quella di prevedere la presenza di un farmacista nelle strutture riservate ai tossicodipendenti o ai malati affetti da AIDS (articolo 2); il farmacista è indubbiamente di utile inserimento nelle strutture del Servizio sanitario nazionale preposte ai trattamenti di tali patologie e, in particolare, nei Servizi per le tossicodipendenze (SERT).

Di particolare rilevanza risulta, inoltre, l'istituzione del servizio farmaceutico negli istituti penitenziari, al fine di garantire un'adeguata assistenza farmaceutica (con compiti di dispensazione, conservazione e controllo del farmaco oltre che di educazione sanitaria) a favore della popolazione residente, in gran parte oggi tossicodipendente o affetta da HIV, e di coloro che prestano servizio presso la struttura (agenti di custodia, addetti ai servizi, eccetera) (articolo 3).

Analogo problema emerge all'interno delle case di cura private (articolo 4), con un elevato numero di posti letto. La figura del farmacista in tali realtà è necessaria, essendo impensabile consentire che il farmaco, peraltro in elevate quantità, sia gestito da persone non qualificate.

Necessaria appare, inoltre, la presenza del farmacista presso le aree di servizio della rete autostradale, le navi in crociera ed i treni a lunga percorrenza (articoli 5 e 6).

Da ultimo è necessario consentire al laureato in farmacia ed in CTF (articolo 7), l'insegnamento nelle scuole medie inferiori e superiori delle seguenti materie: chimica e tec-

nologie cliniche, scienze matematiche, scienze chimiche, scienze fisiche e naturali, scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È consentito ai laureati in farmacia ed in chimica e tecnologie farmaceutiche di svolgere la professione nei laboratori privati di analisi cliniche.

Art. 2.

1. Presso i Servizi per le tossicodipendenze (SERT) istituiti nelle unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, è assicurata la presenza di un laureato in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche, al quale è affidato il compito di curare l'assistenza farmaceutica dei soggetti assistiti.

Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto, provvede alla istituzione di un servizio farmaceutico all'interno di ogni istituto penitenziario con una popolazione non inferiore a duecento individui, tra agenti di custodia, personale addetto e detenuti, affidato ad un laureato in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche con il compito di provvedere all'assistenza farmaceutica.

2. Il servizio, frazionato per turni, deve essere garantito 24 ore su 24.

Art. 4.

1. Presso le case di cura private con almeno cento posti-letto deve essere istituito il servizio di farmacia.

2. Il servizio di farmacia di cui al comma 1 deve essere gestito da un laureato in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche con il compito di procedere all'acquisto ed alla conservazione dei farmaci, alla tenuta dei registri, ove richiesti, nonché alla attività di farmacovigilanza.

Art. 5.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attivare dispensari farmaceutici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, ancorché non previsti in pianta organica, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nelle aree di servizio della rete autostradale.

Art. 6.

1. Sulle navi che svolgono servizio di crociera e sui treni a lunga percorrenza è prevista la presenza di un medico e di un farmacista per garantire l'assistenza sanitaria di emergenza ai passeggeri, nonché per assicurare la disponibilità di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

Art. 7.

1. I laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche hanno accesso alle seguenti classi di insegnamento previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995:

- a) chimica e tecnologie cliniche;

b) scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, nelle scuole medie;

c) scienze naturali, chimica e geografia, microbiologica.

